



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GELA

DECRETO N. 20/2019

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Gela,

VISTO: l'art. 14, comma 1 bis, 1 ter e 1 quater, della legge n. 84/94;

VISTO: il regolamento UE 352/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, entrato in vigore il 23 marzo 2017 ed applicabile a decorrere dal 24 marzo 2019;

RITENUTO: di dover assoggettare l'accesso al mercato per la fornitura dei servizi di rimorchio nel porto e nella rada di Gela alla condizione della limitazione del numero di prestatori prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b del citato Regolamento;

CONSIDERATO: che tale limitazione è necessaria, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, par. 1, lett. c del citato Regolamento, in ragione del fatto che la sua assenza colliderebbe con l'esigenza di garantire la sicurezza e della sostenibilità ambientale delle operazioni portuali nel porto e nella rada di Gela;

CONSIDERATO: che il servizio di rimorchio portuale, quale servizio d'interesse generale finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione e dell'approdo, è svolto attualmente nel porto e nella rada di Gela su concessione rilasciata in esclusiva, alle tariffe determinate da questa Autorità Marittima applicando i criteri e meccanismi stabiliti dall'Amministrazione centrale;

CONSIDERATO: che le competenze in materia di sicurezza portuale, in generale, e del servizio di rimorchio, in particolare, sono attribuite dalla legge all'Autorità marittima, d'intesa con l'Autorità di sistema portuale ove presente, e che ad esse competono la determinazione degli standard organizzativi necessari a garantire la sicurezza della navigazione e dell'operatività in ogni singolo porto;

TENUTO CONTO: del fatto che il servizio di rimorchio portuale è un servizio universale che si svolge in un mercato chiuso in cui l'offerta è vincolata dagli standard di sicurezza stabiliti dall'Autorità marittima in termini di quantità e qualità dei servizi potenzialmente erogabili; che, di conseguenza, i servizi effettivamente erogati, saranno sempre inferiori a quelli potenzialmente erogabili; che i costi sostenuti dal fornitore del servizio presentano una preponderanza dei costi fissi e semi-fissi (capitale investito, costo del personale, ecc.) rispetto ai costi variabili relativamente molto più contenuti (consumi, lubrificanti, ecc.);

PRESO ATTO: che da quanto sopra deriva che la funzione di costo medio di lungo periodo è sub-additiva e che pertanto l'affidamento della concessione del servizio di rimorchio del Porto di Gela ad un unico soggetto costituisce la soluzione più efficiente, capace cioè di garantire gli standard qualitativi e di sicurezza al costo minore;

PRESO ATTO: che da quanto sopra deriva che la funzione di costo medio di lungo periodo è sub-additiva e che pertanto l'affidamento della concessione del servizio di rimorchio del Porto di Gela ad un unico soggetto costituisce la soluzione più efficiente, capace cioè di garantire gli standard qualitativi e di sicurezza al costo minore;

FERMO RESTANDO: che la selezione del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi e delle disposizioni che regolano la fase di accesso al mercato, garantendo cioè la concorrenza per il mercato;

CONSIDERATO: che si è proceduto ad evidenza pubblica dell'"avviso", relativo alla proposta di limitazione ad un solo concessionario di prestatore del servizio protuale di rimorchio per il porto e la rada di Gela presso gli albi di questa Capitaneria di porto (a far data dal 11.12.2018 al 10.01.2019)

DECRETA

Articolo unico

Nel porto e nella rada di Gela il numero dei prestatori del servizio di rimorchio è limitato ad un solo concessionario.

Gela, 28.02.2019

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Cosimo Roberto CARBONARA

Il Responsabile del Procedimento
ai sensi della L. n. 241/90 e ss. mm. ii.

S.T.V. (CP) Edoardo RUSSO